

Enrico Moriconi
Medico Veterinario Dirigente SSN
Presidente AVDA Ass. Veterinari Diritti Animali
Consulente Etologia e Benessere animale
v. Ormea 108 bis - 10126 Torino
enrico.moriconi@gmail.com

Spett Lac
Sede Torino

Torino 06 11 11

Oggetto: Trattamento di una pecora ferita.

Mi è stato riferito che una pecora con un arto fratturato sia stata accudita sommariamente dal proprietario, con una fasciatura, come dallo stesso dichiarato, e che non si sia provveduto ad ulteriori interventi. In seguito la pecora ha presentato una frattura esposta con un grave stato clinico, in una condizione di forte denutrizione, in una situazione generale che ha reso necessario provvedere all'effettuazione dell'eutanasia per porre fine alla sofferenza non essendo possibile, a detta del Medico Veterinario risolvere positivamente lo stato patologico dell'animale.

Al riguardo si possono proporre alcune considerazioni.

In primo luogo il proprietario ha agito in condizioni di abuso di professione medica, in quanto solo il Medico Veterinario è autorizzato a praticare interventi terapeutici sugli animali.

Se l'evento traumatico è avvenuto in un ambito territoriale dove non era possibile l'intervento immediato del veterinario, potrebbe essere giustificato che il proprietario provveda ad una fasciatura di emergenza, ma con tutta evidenza è indispensabile richiedere successivamente, in tempi brevissimi, l'intervento professionale qualificato proprio per evitare le conseguenze cui si è giunti.

Il fatto che successivamente al primo intervento il proprietario non si sia adoperato per migliorare la situazione dell'animale dimostra che lo stesso riteneva di aver concluso le terapie possibili e pertanto ha confermato con il comportamento l'abuso della professione in quanto ha ritenuto che si fosse fatto quanto possibile dal punto di vista clinico terapeutico.

Da un punto di vista Medico Veterinario costituisce intervento professionale medico veterinario qualsivoglia intervento praticato sugli animali. Con il tempo, è divenuta prassi la pratica di inoculazioni di sostanze terapeutiche da parte degli allevatori, ma sempre su indicazione del Medico Veterinario. Qualsiasi altro intervento che agisca sugli animali non

può essere effettuato se non da parte del Medico Veterinario, pertanto chiunque lo pratici incorre nella violazione dell'articolo 348 del codice penale che punisce l'abuso di professione.

Nel caso in questione, l'allevatore ha effettuato un intervento che richiedeva una competenza specifica professionale e pertanto ha palesemente violato quanto previsto dal codice penale.

In secondo luogo, il comportamento implica maltrattamento ai sensi della legge 189/04.

Infatti l'Art. 544-bis della stessa prescrive “*(Uccisione di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi*” e così pure l'art. 544-ter - “*(Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro*”.

Nel caso in questione lo svolgersi degli avvenimenti, il trauma dell'animale, le terapie inappropriate che portano ad un aggravamento della condizione fino a giungere alla necessità di effettuare l'eutanasia, dimostrano che si è effettivamente trattato delle fattispecie previste dalla legge.

Infatti la morte si può cagionare non solo adottando azioni volente che da subito producano la cessazione della condizione di vita, ma come in questo caso, la morte si può cagionare quando per un comportamento inadeguato o superficiale o di incuria si lascia che le condizioni fisiche e cliniche non siano contrastate e quindi esse procedano fino all'esito finale.

Che questo non sia intervenuto in modo naturale ma dopo somministrazione di eutanasia non cambia il giudizio in quanto la fine sarebbe giunta in ogni caso naturalmente, essa è stata solo giustamente accelerata per evitare gravi sofferenze all'animale.

Nella fattispecie la morte non è sopraggiunta in modo naturale solo perché si è provveduto ad interrompere il percorso degenerativo fisico dell'animale per motivi di pietà, ma ciò non toglie che il comportamento del proprietario sia stato tale da portare l'animale ad uno stato preagonico. L'eutanasia ha interrotto il percorso che avrebbe portato alla morte ma non ha cambiato l'esito atteso, pertanto il comportamento del proprietario è esattamente quello normato dalla legge in quanto con il suo agire ha determinato la morte dell'animale. D'altra parte l'eutanasia quando viene effettuata negli stati preagonici ha proprio il significato di accelerare un percorso naturale, cioè di far cessare la vita prima del tempo, ormai prossimo, di un evento che sarebbe in ogni caso inevitabile. Che l'eutanasia sia equiparabile alla morte naturale, quando lo stato clinico è irreparabilmente compromesso e la fine ineluttabile, è dimostrato da quanto avviene anche in campo umano, dove la pratica viene richiesta e applicata, laddove possibile, proprio per accelerare un evento ormai non risolvibile e per porre fine alle sofferenze.

Allo stesso modo l'eutanasia effettuata alla pecora significa che la stessa era ormai prossima alla fine naturale.

Pertanto il comportamento del proprietario ha determinato la morte dell'animale senza necessità, in quanto dopo il primo momento, non vi era alcuna necessità di non richiedere l'intervento professionale specifico di un medico veterinario ed il comportamento è stato caratterizzato dalla crudeltà, in quanto crudelmente non ha evitato le sofferenze all'animale, sofferenze intercorse tra il momento della frattura dell'arto e la morte dell'animale.

Nel caso in questione, la situazione dell'animale e la vicenda stessa vedono come elemento prioritario il fatto conclusivo della vicenda, ovvero la morte dell'animale, e pertanto diventa secondaria, ma comunque presente, la violazione dell'articolo 544 ter in quanto, nel caso in questione, la pecora è stata sottoposta a lesione, come tale infatti si deve valutare il comportamento di chi non provoca una lesione direttamente ma non si adopera per risolvere quella che si sia prodotta.

Il proprietario non ha direttamente prodotto lui stesso la lesione ma poiché non ha provveduto a curarla, l'ha prodotta perché questa ha continuato ad essere attiva e pertanto prolungandone le conseguenze ne ha determinato la prosecuzione degli effetti lesivi sull'animale.

Infatti dopo il primo trauma di frattura, poiché non si è provveduto a risolvere il danno, l'animale ha continuato a subire la sofferenza indotta dalla lesione e tale sofferenza è stata inflitta da parte del proprietario che non si è adoperato per porvi fine.

Il proprietario si è comportato in tal modo senza necessità in quanto non vi può essere alcuna necessità perché non si richieda l'intervento medico veterinario per risolvere una lesione e con crudeltà perché di fronte alla sofferenza dell'animale non ha ritenuto opportuno intervenire.

In conclusione con il suo comportamento il proprietario ha fatto abuso della professione veterinaria e ha cagionato la morte, ma anche la sofferenza, dell'animale senza necessità e con crudeltà.

Enrico Moriconi